



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

E

L'AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito A.N.AC.), nella persona del suo Presidente, Avv. Giuseppe Busia

E

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (di seguito AGENAS), in persona del suo Presidente f.f. dott.ssa Manuela Lanzarin, congiuntamente definite come "Parti"

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e, in particolare, l'articolo 15, comma 1, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante *"Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n. 421"* e, in particolare, l'articolo 5, il quale attribuisce all'AGENAS, tra l'altro, *"compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria"*;
- Il decreto-legge n. 18 ottobre 2012, n. 179 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 12, commi 15-*decies* e 15-*undecies* ai sensi dei quali, al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, AGENAS assume il ruolo di Agenzia Nazionale per la Sanità Digitale (ASD) e i relativi compiti;
- il decreto del Ministero della Salute del 26 giugno 2023 di approvazione dello Statuto dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali deliberato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia in data 24 ottobre 2022;
- il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 ottobre 2021 di approvazione del Regolamento di amministrazione e del personale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, e il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”*, i quali hanno individuato l’ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto alla corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, demandandole il compito di vigilare sull’attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;
- il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l’articolo 17, comma 1, lett. a), e s.m.i., in tema di razionalizzazione della spesa sanitaria che prevede il calcolo dei prezzi di riferimento di beni e servizi oggetto di affidamenti pubblici in ambito sanitario a cura dell’A.N.AC.;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni delle pubbliche amministrazioni”*;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, per le parti vigenti;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* e, in particolare, l’articolo 222, comma 3, lett. i), che attribuisce all’Autorità, al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, il compito di elaborare *“con appositi atti di indirizzo, fatte salve le normative di settore, costi standard dei lavori e prezzi di riferimento di beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione;”* avvalendosi, *“sulla base di apposite convenzioni, del supporto ... eventualmente anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici”*;

CONSIDERATO CHE

- AGENAS ha il compito di supportare le attività regionali, di valutare comparativamente i costi e i rendimenti dei servizi resi ai cittadini e di segnalare disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, nonché di assicurare il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;
- AGENAS è chiamata a individuare i beni, ivi compresi i dispositivi medici e i farmaci per uso ospedaliero, le prestazioni e i servizi sanitari e non sanitari tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale;
- AGENAS ha assunto anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD) assicurando il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;
- A.N.AC. ha come scopo istituzionale primario la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici, compresi quelli in ambito sanitario, ed agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione;

- l'attività di determinazione dei prezzi di riferimento è espressione del potere regolatorio e di indirizzo dell'A.N.AC.;
- è stato affidato ad A.N.AC. il compito di favorire l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto;
- la trasparenza e l'integrità costituiscono condizioni essenziali per la tutela del diritto alla salute, per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e per la salvaguardia del rapporto di fiducia del cittadino nei confronti del sistema di welfare. Per garantire e preservare tale condizione è necessario attivare tutte le possibili sinergie mirate alla economicità della spesa sanitaria, a prevenire eventuali rischi corruttivi, ai fini di una più efficace attuazione degli interventi del Servizio sanitario;
- i prezzi di riferimento in ambito sanitario sono stati previsti come peculiare misura di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;
- i vantaggi e i benefici, per entrambe le Parti, dei meccanismi di scambio di informazioni e di dati, di collaborazione, e di supporto interistituzionale sono di interesse reciproco e nel più generale interesse pubblico delle sinergie istituzionali;
- la collaborazione in materia di prezzi di riferimento in ambito sanitario può concretamente condurre all'individuazione di inefficienze, utilizzi impropri di risorse pubbliche che, al contrario, devono essere recuperate per reinvestirle, al fine di sostenere l'innovazione farmaceutica e tecnologica, la ricerca scientifica e digitalizzazione nel settore sanitario nonché, più in generale, le migliori e più appropriate possibilità di cure nel Paese;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 (Oggetto e finalità)

1. Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano a collaborare e a promuovere iniziative congiunte mirate alla corretta attuazione e applicazione della normativa concernente i prezzi di riferimento di beni e servizi in ambito sanitario, quale presidio di razionalizzazione della spesa sanitaria, di prevenzione della corruzione, e di garanzia di trasparenza negli affidamenti di contratti pubblici di servizi e forniture.

Art. 3 (Ambiti di collaborazione e modalità di attuazione del protocollo)

1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2, le Parti promuovono azioni di cooperazione, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
 - a) individuazione dei beni, compresi i dispositivi medici e i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale;

- b) elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 11 del d.lgs. n. 98/2011, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni;
 - c) pubblicazione sul sito istituzionale dell'A.N.AC. dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi e, parimenti, sul sito istituzionale delle ASL medesime;
 - d) promozione e organizzazione comune di studi, eventi, workshop e iniziative che promuovano i temi dell'analisi statistico-economica sulle tematiche della contrattualistica pubblica e della razionalizzazione della spesa pubblica in ambito sanitario;
 - e) eventuali altri ambiti di cooperazione nei settori di comune interesse che le Parti convengano.
2. Alle specifiche finalità di cui al presente Protocollo provvede un gruppo di lavoro paritetico tra l'A.N.AC. e l'AGENAS, che per l'espletamento delle proprie attività, si avvale di personale di supporto in servizio presso le amministrazioni interessate.
3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 2 può comprendere ulteriori soggetti designati dalle Parti.

Art. 4

(Referenti istituzionali per l'attuazione)

1. Ciascuna parte individua il proprio responsabile dell'attuazione del presente Protocollo:
- a) per A.N.AC.:
 - sul piano programmatico, il Presidente o persona da lui delegata;
 - sul piano operativo, il dirigente dell'Ufficio Statistico, Studi e Analisi banche dati (USTAT);
 - b) per AGENAS:
 - sul piano programmatico, il Direttore Generale o persona da lui delegata;
 - sul piano operativo, il Direttore Generale o persona da lui delegata.
2. Le Parti convengono che attraverso i referenti valuteranno e monitoreranno periodicamente le azioni di cooperazione previste dal presente Protocollo d'intesa, effettuando, con cadenza almeno semestrale, apposite riunioni.
3. È facoltà delle Parti procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Art. 5

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza, anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti, di tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in virtù del presente Protocollo d'intesa, a tutela del segreto d'ufficio e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, del d.lgs. n. 196/2003, e del d.lgs. n. 101/2018, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 6

(Proprietà intellettuale e utilizzo dei loghi)

1. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa saranno di proprietà dell'AGENAS e dell'A.N.AC. che potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata con il presente atto.
2. La realizzazione di eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Protocollo d'Intesa saranno disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.
3. Le pubblicazioni scientifiche risultato delle azioni di cooperazione del presente Protocollo riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e dei nominativi dei soggetti che, per ognuna di esse, hanno contribuito attivamente alle attività di cui trattasi.
4. Le Parti promuoveranno congiuntamente la diffusione dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, anche nella forma del comunicato stampa o mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, rapporti tecnici, relazioni scientifiche.

Art. 7 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

1. All'attuazione delle previsioni di cui al presente Atto, le Parti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con oneri a valere sui propri bilanci, ciascuno per gli ambiti di propria competenza.

Art. 8 **(Durata)**

1. Il presente Protocollo d'intesa si intende perfezionato con la sottoscrizione di entrambe le Parti e ha la durata di tre anni, che decorrono dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell'originale dell'atto contenente la firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
2. Le Parti dispongono sin da ora la possibilità di modificare o rinnovare il presente Protocollo d'intesa, con atto aggiuntivo che richiami i contenuti ed i termini riportati nel presente Atto, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

Art. 9 **(Recesso)**

1. Ciascuna Parte può recedere unilateralmente dal presente Accordo con preavviso non inferiore a novanta giorni da comunicarsi tramite nota formale nelle forme e nei modi previsti dall'art. 8, restando esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo o risarcimento a causa di tale recesso.
2. In tal caso deve essere garantita la conclusione delle attività già approvate alla data di comunicazione del recesso.

Art. 10 **(Risoluzione delle controversie)**

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, salvo l'impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

Art. 11 **(Comunicazioni)**

1. Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - per ANAC protocollo@pec.anticorruzione.it;
 - per AGENAS agenas@pec.agenas.it.

Art. 12
(Norme finali)

1. Il presente Protocollo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Art. 13
(Imposta di bollo)

1. L'imposta di bollo, ai sensi art. 3, lett. a), D.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, è assolta da AGENAS mediante contrassegno rilasciato dall'intermediario dell'Agenzia delle Entrate.
2. Nel presente atto, al fine di comprovare l'assolvimento dell'imposta di bollo, si indicano i codici numerici di 14 cifre dei contrassegni utilizzati: n. 01240801472836, 01240801472824, 01240801472813.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Per l'Autorità Nazionale Anticorruzione
(firmato digitalmente)

Il Presidente f.f.
Dott.ssa Manuela Lanzarin

Per l'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali
(firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente il xx febbraio 2025)